

UFFICIALI DI GARA

1. PREMESSA

Gli Ufficiali di Gara della CSAI sono abilitati ad esercitare le loro funzioni in Italia e sono disciplinati ed organizzati dal Gruppo Ufficiali di Gara (d'ora in avanti chiamato semplicemente GUG).

2. CATEGORIE

- a. Commissari Sportivi
- b. Direttori di Gara
- c. Commissari Tecnici
- d. Segretari di Manifestazione
- e. Verificatori Sportivi
- f. Verificatori Tecnici
- g. Capiposto
- h. Commissari di Percorso.

Gli Ufficiali di gara, di cui all'art. 149 del RNS, sono designati tra gli Ufficiali di Gara, scelti tra le categorie b c d g. I Direttori di Prova sono Direttori di Gara designati dalla CSAI.

3. ALBI

Gli Ufficiali di Gara sono inclusi, in relazione alle loro attribuzioni, nei seguenti Albi:

- a. Nazionali: Commissari Sportivi e Tecnici e Direttori di Gara;
- b. Regionali: Commissari Sportivi e Tecnici;
- c. Provinciali: tutti gli altri.

4. RUOLI

Tutti gli Ufficiali di Gara appartengono ad uno dei ruoli come di seguito specificato.

a) Ordinario: appartengono al ruolo Ordinario tutti gli Ufficiali di Gara che avranno superato l'esame e/o il test di accesso previsto per la categoria prescelta.

b) Onore: il ruolo d'Onore è concesso, su richiesta degli interessati al Consiglio Direttivo (d'ora in avanti chiamato semplicemente CD) del GUG, agli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che si sono particolarmente distinti per capacità e competenza nell'esercizio delle loro funzioni e che non sono più in condizioni di assolverle per motivi personali. Il passaggio al ruolo d'Onore è disposto dal Presidente della CSAI su proposta del CD del GUG. L'Ufficiale di Gara in ruolo d'Onore non può svolgere funzioni ufficiali nelle gare; può soltanto assolvere incarichi speciali conferiti dal CD del GUG. L'Albo del ruolo d'Onore è tenuto dalla Segretaria del GUG.

c) Speciale: possono essere inseriti nel ruolo Speciale tutti gli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali che, pur mantenendo la qualifica, non esercitano momentaneamente le loro funzioni, per incompatibilità, necessità personali, familiari o di lavoro. In questi casi l'inserimento nel ruolo Speciale viene effettuato su richiesta degli interessati e con durata fino alla scadenza degli organi in carica della CSAI secondo il ciclo olimpico, salvo rinuncia per cessati impedimenti. Durante la permanenza nel ruolo Speciale, l'interessato deve continuare ad essere titolare di licenza ai sensi della normativa vigente, ma non può esercitare le proprie funzioni nelle competizioni se non su specifico mandato conferito di volta in volta dal CD del GUG.

5. NORME GENERALI

5.1 Gli Ufficiali di Gara possono esercitare le funzioni per le quali sono abilitati in tutte le gare organizzate in Italia.

Gli Ufficiali di Gara per esercitare le loro funzioni in gare all'estero devono richiedere ed ottenere, di volta in volta, per il tramite del GUG, il nulla osta della CSAI. In difetto, gli interessati sono passibili di provvedimenti disciplinari.

5.2 In ogni provincia gli Ufficiali di Gara Provinciali possono riunirsi in una o più Associazioni con il parere favorevole della CSAI e con il riconoscimento del GUG. Per essere validamente costituite, le Associazioni devono inoltre:

- utilizzare, per la loro costituzione, lo Statuto tipo pubblicato in calce alla presente NS, da sottoporre all'approvazione del CD del GUG;
- avere l'adesione di almeno 30 Ufficiali di Gara Provinciali, da comunicare al CD del GUG mediante un elenco nominativo;
- darsi una denominazione diversa da quelle delle Associazioni già riconosciute.

Alle Associazioni possono aderire anche gli Ufficiali di Gara Nazionali e Regionali in qualità di soci simpatizzanti, senza rivestire alcuna carica nell'associazione stessa.

Le Associazioni non possono utilizzare la denominazione di gruppo e la sigla GUG su tutti i loro stampati e le loro comunicazioni. Alle stesse è fatto infine obbligo di riunirsi, almeno una volta all'anno, con il Fiduciario Zonale.

5.3 La stessa persona può essere abilitata ad esercitare più funzioni ed essere di conseguenza inclusa in più Albi.

5.4 Tutti gli Ufficiali di Gara abilitati devono essere titolari della licenza di Ufficiale di Gara che deve essere richiesta o rinnovata con le procedure previste dalla NS 3.

5.5 La cancellazione dal ruolo ordinario degli Ufficiali di Gara avviene di norma:

- per dimissioni;
- per mancato rinnovo della licenza per due anni consecutivi.

Il Consiglio Direttivo del GUG può proporre al Presidente della CSAI, dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che per oltre due volte in un anno, abbiano rifiutato, senza valide e comprovate giustificazioni, i servizi loro assegnati. Può inoltre proporre, sempre dopo una adeguata istruttoria, la cancellazione di quegli Ufficiali di Gara che non ritiene più idonei ad esercitare le proprie funzioni per:

- ridotte condizioni psico-fisiche;
- inadeguata preparazione tecnico-sportiva;
- gravi mancanze comportamentali.

Nel corso dell'istruttoria, il CD del GUG può proporre cautelativamente al Presidente della CSAI di:

- sospendere provvisoriamente il conferimento di incarichi e/o deleghe;
- revocare eventuali incarichi e/o deleghe già conferiti;
- collocare l'Ufficiale di Gara interessato in Ruolo Speciale.

5.6 I componenti del CD del GUG e gli Ufficiali di Gara dallo stesso espressamente designati, sono autorizzati ad assistere alle manifestazioni che si svolgono in Italia, escluse quelle titolate FIA, con lo scopo di verificare comportamenti e preparazione degli Ufficiali di Gara in servizio. Gli incarichi sono assegnati dal CD del GUG di concerto con la Segreteria CSAI. I componenti del CD e gli Ufficiali di Gara a tale incarico designati, sono identificati da una carta di accredito per il libero accesso nei locali delle verifiche e della Direzione Gara. Per ogni manifestazione osservata, deve immediatamente essere inviata al GUG una esauriente relazione per consentire la valutazione dell'operato dei singoli Ufficiali di Gara.

5.7 Per poter riprendere le loro funzioni, gli Ufficiali di Gara che hanno subito la sanzione disciplinare della sospensione della licenza per una durata superiore a 24 mesi devono sostenere nuovamente l'esame di abilitazione di cui ai successivi paragrafi.

5.8 Lo status di Ufficiale di Gara permane fino alle dimissioni espresse dall'interessato o alla cancellazione dai ruoli.

5.9 Come previsto all'articolo 41.8 del Regolamento della CSAI, i Commissari Sportivi e Tecnici ed i Direttori di Gara sono incompatibili con la qualifica di concorrente-conduttore. La qualifica di Commissario Sportivo è incompatibile con altra qualifica di Ufficiale di Gara.

5.10 I rimborsi degli Ufficiali di Gara sono regolamentati dalla NS 25.

5.11 Gli Ufficiali di Gara sono abilitati a ricoprire tutte le cariche fino ai 75 anni di età; dai 76 agli 80 sono abilitati solo a svolgere incarichi speciali conferiti di volta in volta.

5.12 Come previsto all'articolo 33.7 del Regolamento della CSAI, gli Ufficiali di Gara in attività, appartenenti a qualsiasi categoria, non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, né direttamente né indirettamente, né tantomeno far parte degli stessi organi. In caso di violazione l'Ufficiale di Gara verrà deferito dal GUG alla Procura Federale, fermo restando il potere del GUG, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di adottare ulteriori provvedimenti.

6. UFFICIALI DI GARA PROVINCIALI

6.1 Gli Ufficiali di Gara Provinciali sono qualificati per i compiti loro assegnati dal Codice Sportivo Internazionale (Codice) e dal RNS. Sono distinti per funzioni nelle seguenti categorie:

- a. Segretari di Manifestazione;
- b. Verificatori Sportivi;
- c. Verificatori Tecnici;
- d. Capiposto;
- e. Commissari di Percorso.

Gli Ufficiali di Gara Provinciali indifferentemente auto e karting sono compresi in Albi Provinciali tenuti ed aggiornati annualmente dagli Automobile Club locali.

6.2 Per ottenere la qualifica di Ufficiale di Gara Provinciale occorre frequentare, in funzione della qualifica richiesta, un corso di preparazione indetto dal GUG tramite il Fiduciario Zonale. Il corso, che deve essere opportunamente pubblicizzato tramite media locali e sul sito web della CSAI, deve svolgersi in almeno quattro sedute. La Commissione Esaminatrice, composta da tre membri, è presieduta dal Fiduciario Zonale il quale deve provvedere alla composizione della stessa in funzione delle categorie da abilitare. Al termine degli esami la Commissione deve abilitare i candidati che hanno ottenuto una valutazione non inferiore a 21/30.

I candidati per l'ammissione ai corsi devono avere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o straniera, purché l'interessato sia stabilmente residente in Italia da almeno due anni;
- età non inferiore ai 18 anni;
- possesso della patente di guida o di certificato di stato di buona salute;
- titolo di studio della scuola d'obbligo.

È ammessa l'autocertificazione per quanto previsto dalla legge.

Superato l'esame di abilitazione, gli idonei sono iscritti nell'apposito albo provinciale tenuto dall'Automobile Club locale; il conseguimento della licenza di Ufficiale di Gara comporta la partecipazione di fatto e di diritto al Gruppo Ufficiali di Gara.

Ogni titolare di licenza, indipendentemente dalla qualifica di cui al precedente punto, deve espletare almeno due servizi l'anno. Il mancato rispetto per due anni consecutivi può comportare la perdita della qualifica.

I corsi di aggiornamento sono indetti dal GUG che provvede alla nomina dei docenti su proposta dei Fiduciari Zonali.

6.3 Segretari di Manifestazione

I Segretari di Manifestazione devono essere esperti di nozioni generali sull'ordinamento sportivo e specializzati sulle procedure inerenti l'organizzazione delle competizioni sia sotto l'aspetto pratico che procedurale. Devono coadiuvare i Direttori di Gara nei loro compiti; in particolare hanno la responsabilità di curare la preparazione e l'invio dell'incartamento di chiusura alla CSAI. In ogni gara deve essere nominato un solo Segretario di manifestazione, ma questi potrà essere coadiuvato da assistenti.

6.4 Verificatori Sportivi

I Verificatori Sportivi devono essere esperti di nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e specializzati nell'applicazione delle procedure relative alle verifiche ante gara di tutti i documenti richiesti ai concorrenti ed ai conduttori per la partecipazione ad una gara. Devono accedere all'area riservata del sito web della CSAI (tramite la password dell'Organizzatore) onde poter visionare la banca dati dei licenziati CSAI e l'elenco della licenze sospese.

La licenza di verificatore sportivo abilita soltanto alle verifiche sportive, escludendone ogni altra funzione.

6.5 Verificatori Tecnici

I Verificatori Tecnici devono essere tecnicamente qualificati e preparati su nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale. La qualifica di verificatore tecnico abilita esclusivamente a svolgere controlli di carattere generale in collaborazione ai Commissari Tecnici in servizio.

6.6 Capi Posto

I Capi Posto devono essere esperti di nozioni generali dell'ordinamento sportivo, conoscere perfettamente le norme ed i compiti operativi dei principali posti di sorveglianza del percorso (pista o strada) secondo le prescrizioni dell'allegato H del Codice.

Nel settore rally devono essere impiegati in tutti i posti di controllo: inizio e fine prova speciale, intermedi, controlli orari, ecc.. Nel settore velocità devono coordinare il lavoro dei Commissari di Percorso in tutti i principali posti di sorveglianza del percorso.

La qualifica può essere richiesta da tutti i Commissari di Percorso con almeno due anni di attività e con un numero di servizi che sarà giudicato congruo dal GUG. La qualifica viene rilasciata sia per il settore rally, sia per il settore velocità; l'una non esclude l'altra, previo superamento di un test scritto e orale, come di seguito specificato.

Le domande di ammissione al test devono pervenire alla Segreteria del GUG con il parere di un Direttore di Gara e del Fiduciario Zonale.

Il test scritto comprende trenta domande a quiz predisposte e periodicamente aggiornate dal CD del GUG. Per superare la prova scritta è necessario ottenere un punteggio di almeno 21/30. Per conseguire la qualifica, dopo l'esame orale, è necessario ottenere un punteggio di almeno 24/30. Le domande dell'esame orale vertono unicamente sulle mansioni, l'equipaggiamento e quanto altro riguarda l'espletamento del ruolo di Capo Posto per la specialità richiesta.

La Commissione di esame è composta da tre membri e precisamente: un componente del CD del GUG, con funzioni di Presidente, il Fiduciario Zonale ed un Ufficiale di Gara, designato dal GUG, proveniente, possibilmente, da una regione diversa da quella dove hanno luogo i test.

6.7 Commissari di Percorso

Per essere abilitati, i Commissari di Percorso devono conoscere le nozioni generali dell'ordinamento sportivo automobilistico e le nozioni relative alle varie discipline: velocità, rallies ecc..

Devono essere esperti sull'uso delle bandiere e dei cartelli di segnalazione.

Nei corsi di preparazione della durata di almeno quattro sedute sulle varie specialità deve essere prevista obbligatoriamente almeno una lezione con un medico per l'apprendimento degli elementi basilari di pronto soccorso e primo intervento.

I Commissari di Percorso sono abilitati alla sorveglianza del percorso di gara, a collaborare con i Capi Posto nei punti di controllo. Possono inoltre essere designati ad espletare le funzioni di commissari ai box e di segnalatori.

6.8 Designazioni

La designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali alle competizioni spetta agli Organizzatori che devono provvedere a richiederli per iscritto all'Automobile Club di competenza e, in subordine, alle Associazioni degli Ufficiali di Gara, titolari di licenza CSAI presenti nella Regione.

Gli Organizzatori per la designazione degli Ufficiali di Gara Provinciali devono rispettare i seguenti criteri:

- per le competizioni internazionali valide per un titolo FIA: la scelta è libera;
- per le altre competizioni: la scelta deve essere fatta in base agli elenchi provinciali della Regione nel cui ambito territoriale si svolge la competizione.

Eventuali eccezioni devono essere autorizzate dal Fiduciario Zonale, sentito il GUG.

In ogni manifestazione devono essere presenti non meno di due verificatori sportivi e di due verificatori tecnici, questi ultimi nel rispetto della tabella prevista dalla NS 9 articolo 2.6.1.

La rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta il deferimento al CD del GUG.

Gli Organizzatori devono predisporre la lista nominativa con l'indicazione del ruolo svolto nella gara ed i numeri di licenza CSAI, che devono consegnare al Commissario Sportivo Delegato, prima delle operazioni di verifica.

7. UFFICIALI DI GARA REGIONALI

Gli Ufficiali di Gara Regionali sono compresi in Albi Regionali tenuti ed aggiornati annualmente dal GUG tramite i Fiduciari Zonali.

Sono distinti nelle seguenti categorie e specialità:

- a. Commissari Sportivi
 - auto
 - karting
- b. Commissari Tecnici
 - auto
 - karting.

Una specialità non esclude l'altra.

Coloro che al 31 dicembre 2008 non fossero abilitati per tutte le specialità precedentemente previste dovranno conseguire le mancanti secondo procedure che saranno in seguito diramate.

Non possono essere nominati Commissari Regionali coloro che ricadono nelle ipotesi di incompatibilità indicate nel Regolamento della CSAI e che abbiano rapporti di dipendenza con case automobili-

stiche o comunque rapporti commerciali continuativi con aziende legate allo sport automobilistico. L'abilitazione si ottiene superando appositi esami a livello nazionale organizzati a cura del CD del GUG. Di volta in volta è abilitato un numero di Commissari pari al numero di posti da ricoprire nella regione, secondo le indicazioni del Fiduciario Zonale.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG la domanda di ammissione agli esami corredata dal curriculum sportivo e professionale tramite il Fiduciario Zonale.

Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l'ammissione agli esami.

7.1 Commissari Sportivi

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni per tutte le specialità, secondo il Codice Sportivo Internazionale ed il RNS. Possono - di norma - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara con almeno tre anni di attività ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore.

Gli esami sono così strutturati:

- un test a quiz con trenta domande sul RNS e sulle NS;
- una prova scritta sulla specialità prescelta (auto o karting) con stesura della relativa documentazione (verbali, decisioni, ecc.);
- una prova orale.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal CD del GUG.

I corsi di preparazione sono, di norma, curati dai Fiduciari Zonali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione.

I Commissari Sportivi che al 31 dicembre 2008 non fossero abilitati per tutte le specialità precedentemente previste dovranno conseguire le mancanti secondo procedure che saranno in seguito diramate.

7.2 Commissari Tecnici

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le loro funzioni secondo il Codice Sportivo Internazionale ed il RNS. Possono - di norma - essere abilitati tutti gli Ufficiali di Gara in possesso almeno di diploma di scuola media superiore e/o di comprovata esperienza nel settore meccanico.

Gli esami sono così strutturati:

- una prova scritta sulla specialità prescelta (auto o karting) con stesura della relativa documentazione (verbali, ecc.);
- una prova orale e pratica.

Le commissioni esaminatrici sono nominate dal CD del GUG.

I corsi di preparazione sono curati dai Fiduciari Zonali che possono avvalersi della collaborazione di chiunque, a loro giudizio, sia ritenuto utile per una migliore preparazione.

7.3 Designazioni

I Commissari Sportivi e Tecnici devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD, le proprie indisponibilità relative all'intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale.

La designazione dei Commissari alle competizioni spetta al Presidente della CSAI su indicazione del CD del GUG.

Criteri di designazione:

- per le competizioni internazionali titolate FIA: non vi sono limiti territoriali;
- per le altre competizioni: i Commissari devono risiedere nella regione e possibilmente nelle province limitrofe a quella in cui si svolge la manifestazione; solo in caso di impossibilità a coprire il servizio alle manifestazioni con Commissari della regione si potrà ricorrere ai Commissari delle regioni limitrofe;
- la rinuncia ad una designazione non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta il deferimento al CD del GUG.

Eventuali ricusazioni dei Commissari designati, avanzate da Organizzatori devono essere motivate e saranno esaminate e decise esclusivamente ed insindacabilmente dal CD del GUG che, solo ricorrendo gravi motivi, potrà provvedere alle relative sostituzioni.

7.4 Composizione del Collegio dei Commissari Sportivi

In tutte le gare non titolate FIA, ma valide per i Campionati e Trofei CSAI, i collegi devono essere composti da tre membri compreso il Commissario Sportivo delegato CSAI, di cui almeno un Commissario Sportivo Regionale. Per tutte le altre gare la maggiorazione dei componenti deve essere regionale. Independentemente dall'obbligatorietà di cui sopra un Collegio può operare anche se composto da solo due Commissari Sportivi.

Qualora in una gara il Collegio sia composto unicamente da Commissari Regionali, il Presidente del Collegio sarà sempre e comunque il Commissario indicato dal GUG; egli avrà l'obbligo di inviare la relazione riservata entro 24 ore dall'assolvimento dell'incarico alla Segreteria del GUG, sull'apposito modulo CSAI, allegando fotocopia di tutte le decisioni e verbali inerenti alla gara.

7.5 Uditori

Gli Organizzatori di tutte le gare non titolate FIA hanno l'obbligo di accettare la presenza nei Collegi dei Commissari Sportivi, degli uditori fino ad un massimo di due.

Gli uditori non hanno diritto di intervento, di voto, né ad alcun rimborso spese.

Gli stessi devono richiedere agli organizzatori la possibilità di presenziare alla manifestazione con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.

In caso di mancata accettazione senza valido motivo, decide inappellabilmente il C.D. del GUG.

7.6 Obblighi

I Commissari devono espletare almeno tre servizi all'anno.

Il mancato espletamento per due anni consecutivi di tali servizi può comportare automaticamente la cancellazione dall'albo dei Commissari Regionali. In caso di cancellazione, gli interessati possono richiedere, per scritto al CD del GUG l'inserimento negli Albi provinciali. Se la domanda è accolta, all'interessato viene comunicata la o le categorie per le quali è abilitato.

Entro il 31 dicembre di ogni anno i Commissari devono inviare ai Fiduciari Zonali gli attestati relativi all'attività svolta durante l'anno.

Il mancato invio è considerato come ammissione di mancata attività.

7.7 Trasferimenti

In caso di richiesta di cambio di regione, non collegata al cambio di residenza, decide inappellabilmente il CD del GUG, sentiti i Fiduciari Zonali interessati.

7.8 Riunione annuale

Ogni anno, all'inizio della stagione agonistica, ciascun Fiduciario Zonale deve indire una riunione, cui sarà invitato il Delegato Regionale, per discutere i problemi della utilizzazione e rotazione degli Ufficiali di Gara. Delle riunioni deve essere informato tempestivamente il CD del GUG che può delegare a parteciparvi un proprio componente.

Dopo la riunione il Fiduciario Zonale deve redigere un verbale da inviare al CD del GUG.

7.9 Corsi di aggiornamento

I corsi di aggiornamento, da tenersi almeno con cadenza annuale, sono indetti ed organizzati dai Fiduciari Zonali o direttamente dal GUG, che provvederà inoltre alla nomina dei docenti.

8. UFFICIALI DI GARA NAZIONALI

Gli Ufficiali di Gara Nazionali sono compresi in un Albo Nazionale tenuto ed aggiornato annualmente dal GUG e sono distinti nelle seguenti categorie e specialità:

- a. Commissari Sportivi
 - auto
 - karting.
- b. Direttori di Gara
 - auto
 - karting.
- c. Commissari Tecnici
 - auto
 - karting.

Una specialità non esclude l'altra.

8.1 Commissari Sportivi e Tecnici Nazionali

Per il passaggio alla qualifica di Nazionale è previsto un esame per la cui ammissione - di norma - occorre essere titolare di licenza di Commissario Regionale da almeno tre anni e documentare di essere stato componente del Collegio o dello Staff in almeno quindici gare con la qualifica per la quale si chiede il passaggio a Nazionale.

Sulla base delle effettive esigenze, il CD del GUG indice periodicamente gli esami per il passaggio all'Albo Nazionale.

Gli interessati devono far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite i Fiduciari Zonali, la domanda di ammissione corredata dal curriculum sportivo e professionale.

Il CD del GUG, valutati i requisiti, deciderà inappellabilmente circa l'ammissibilità agli esami.

Il candidato deve anche effettuare nell'arco di dodici mesi, quattro affiancamenti con quattro Commissari Nazionali diversi, all'uopo incaricati dal CD del GUG. I candidati devono ottenere almeno tre giudizi positivi.

È facoltà del CD del GUG programmare e far effettuare tutti gli affiancamenti prima dell'esame.

Non possono essere nominati Commissari Nazionali coloro che ricadono nelle ipotesi di incompatibilità indicate nel Regolamento della CSAI e che abbiano rapporti di dipendenza con case automobilistiche o comunque rapporti commerciali continuativi con aziende legate allo sport automobilistico.

Se quanto previsto al punto precedente dovesse verificarsi dopo il conseguimento della qualifica di Nazionale, la stessa deve essere revocata definitivamente o temporaneamente, con il collocamento nel Ruolo Speciale, da parte del Presidente della CSAI su segnalazione del CD del GUG.

Ai Commissari Nazionali che dovessero decidere in un anno di seguire, su richiesta delle case costruttrici o di organismi equivalenti, trofei di marca o gare assimilabili possono essere assegnate deleghe, limitatamente a gare ove non ci sia, ad insindacabile giudizio del CD, conflitto di interessi. A carico di coloro che non dovessero comunicare formalmente al GUG tale loro impegno, saranno adottati provvedimenti disciplinari su proposta del CD del GUG.

8.1.1 Commissari Sportivi Nazionali

Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto un esame così strutturato:

- fase uno: test attitudinale e domande a quiz sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione sportiva nazionale ed internazionale;
- fase due: domande a quiz sulla specialità prescelta, casistica con relativa stesura di documenti di gara e colloquio finale.

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento degli esami. Le commissioni esaminatrici sono formate da componenti il CD del GUG integrate con esperti nominati dallo stesso CD.

I Commissari Sportivi che al 31 dicembre 2008 non fossero abilitati per tutte le specialità precedentemente previste dovranno conseguire le mancanti secondo procedure che saranno in seguito diramate.

8.1.2 Commissari Tecnici Nazionali

Per ottenere la qualifica di Nazionale è previsto un esame così strutturato:

- fase uno: test attitudinale e domande scritte e a quiz sull'ordinamento generale dello Sport Automobilistico e sulla regolamentazione tecnica nazionale ed internazionale;
- fase due: esame orale e prova pratica.

Sono ammessi alla fase due i candidati che hanno superato la fase uno secondo il regolamento degli esami. Le commissioni esaminatrici sono formate da componenti il CD del GUG integrate con esperti nominati dallo stesso CD.

8.2 Classi

Il ruolo Ordinario dei Commissari Nazionali è suddiviso in 4 classi:

Classe 3^a - appartengono a questa classe tutti i Commissari.

Classe 2^a - appartengono a questa classe tutti i Commissari che hanno superato i due anni di qualifica ed hanno effettuato almeno dieci servizi, senza essere incorsi in inadempienze o subito provvedimenti disciplinari, di censura, etc.. Il passaggio avviene solo su domanda dell'interessato da presentare alla Segreteria del GUG alla scadenza del termine di appartenenza alla Classe 3^a e ad insindacabile giudizio del CD del GUG.

Classe 1^a - appartengono a questa classe tutti i Commissari precedentemente inseriti nella classe 2^a e che abbiano ottenuto il passaggio secondo la procedura successivamente indicata.

Classe Internazionale - appartengono a questa classe tutti i Commissari precedentemente inseriti nella classe 1^a e che abbiano ottenuto il passaggio secondo la procedura successivamente indicata. Tali Commissari dovranno obbligatoriamente frequentare un corso annuale di formazione tenuto da un Commissario Sportivo o Tecnico di lingua inglese.

Il passaggio dalla classe 3^a alla 2^a classe è così regolato: il Commissario, con almeno due anni di permanenza nella 3^a classe e che in detto periodo non sia incorso in alcun provvedimento disciplinare o di censura, può, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare apposita richiesta al CD del GUG.

Il CD provvederà a far osservare in almeno tre manifestazioni nel successivo anno solare, l'attività del richiedente nell'espletamento delle deleghe conferitegli con le modalità previste nel precedente articolo 5.6. Qualora, tutti i giudizi fossero risultati positivi, il richiedente, ad insindacabile giudizio del CD del GUG, è ammesso alla 2^a classe.

Il passaggio dalla classe 2^a alla 1^a classe è così regolato: il Commissario, con almeno tre anni di permanenza nella 2^a classe e che in detto periodo non sia incorso in alcun provvedimento disciplinare o di censura, può, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentare apposita richiesta al CD del GUG.

Il CD provvederà a far osservare in almeno tre manifestazioni nel successivo anno solare, l'attività del richiedente nell'espletamento delle deleghe conferitegli con le modalità previste nel precedente articolo 5.6. Qualora, tutti i giudizi fossero risultati positivi, il richiedente, ad insindacabile giudizio del CD del GUG, è ammesso a sostenere il relativo esame che consisterà in una prova scritta ed orale in lingua inglese.

Il superamento dell'esame determinerà il passaggio alla classe superiore.

L'appartenenza alla 1^a classe non è da ritenersi definitiva; durante l'anno solare, ogni Commissario Nazionale sarà periodicamente osservato, a cura di persone incaricate dal CD del GUG, al fine di valutarne l'attività nell'espletamento delle deleghe conferitegli. In caso di frequenti inadempienze durante l'espletamento delle sue funzioni, di eventuali provvedimenti disciplinari o di censura, etc., ad insindacabile giudizio del CD del GUG, il Commissario potrà essere declassato dalla classe 1^a alla classe 2^a per un periodo di almeno un anno. Terminato il periodo, il Commissario potrà presentare apposita richiesta di riammissione alla classe 1^a al CD del GUG secondo le modalità sopra descritte.

Il passaggio dalla classe 1^a alla Internazionale è così regolato: il CD valuterà il suo curriculum e, di concerto con la Segreteria della CSAI, provvederà a segnalare il nominativo per le deleghe a gare titolate FIA.

L'appartenenza alla classe Internazionale non è da ritenersi definitiva.

8.3 Conferimento deleghe

Ogni anno, il CD del GUG propone le deleghe al Presidente della CSAI.

I Commissari devono inviare alla Segreteria del GUG, nei modi e nei termini stabiliti dal CD le proprie indisponibilità relative all'intero anno. Sono accettate non oltre quindici indisponibilità di cui al massimo dieci dal primo luglio al trenta settembre. L'indicazione di una maggiore indisponibilità nel periodo sopra citato o il mancato invio delle indisponibilità può comportare l'automatico inserimento nel ruolo speciale per quell'anno.

I Commissari che espletano anche funzioni nell'ambito della CSAI devono informarne il CD del GUG in sede di comunicazione delle indisponibilità.

All'atto del conferimento delle deleghe possono essere assegnate le cosiddette date a disposizione, che possono essere utilizzate dalla Segreteria del GUG per eventuali sostituzioni. Il Commissario interessato deve rimanere a disposizione fino a tutto il giovedì antecedente la gara. La non accettazione equivale a tutti gli effetti alla rinuncia ad una delega.

I Commissari devono espletare in un anno almeno tre deleghe; qualora per due anni consecutivi tale condizione non venga rispettata, il CD del GUG può proporre al Presidente della CSAI la perdita della qualifica di Nazionale. Non rientrano in questo caso i Commissari che, chiamati a rivestire incarichi in seno agli organi o organismi della CSAI, hanno rinunciato alle deleghe.

La rinuncia ad una delega non comunicata almeno tre giorni prima dell'inizio delle verifiche, e non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, può comportare il deferimento al CD del GUG.

8.3.1 Affidamento deleghe e rinunce

- Le deleghe assegnate dal Presidente della CSAI sono considerate automaticamente accettate, salvo diversa comunicazione da parte del destinatario con lettera raccomandata o fax o telegramma o e-mail da far pervenire alla Segreteria del GUG entro dieci giorni dal ricevimento. L'eventuale rinuncia nel corso dell'anno, deve essere comunicata per raccomandata o fax o telegramma o e-mail alla Segreteria del GUG, debitamente motivata.
- È obbligo per tutti i Commissari Nazionali Delegati inviare la Relazione Riservata entro 24 ore dall'assolvimento dell'incarico alla Segreteria del GUG sull'apposito modulo CSAI, allegando fotocopies dei verbali inerenti le verifiche tecniche ed eventuali fatti particolari accaduti. È fatto inoltre obbligo di allegare la fotocopia della richiesta di rimborso spese presentata.

L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta il deferimento agli organi del GUG ai sensi dell'articolo 4 del suo Regolamento.

Eventuali rikusazioni dei Commissari Nazionali designati, avanzate da Organizzatori devono essere motivate e saranno esaminate e decise esclusivamente ed insindacabilmente dal CD del GUG che, solo ricorrendo gravi motivi, potrà provvedere alle relative sostituzioni.

8.3.2 Norme di procedura operativa

- a) Il Collegio dei Commissari Sportivi deve riunirsi almeno mezz'ora prima dell'inizio delle verifiche ante-gara, fatta eccezione per le gare titolate FIA.
- b) Il Commissario Sportivo Delegato CSAI, cui spetta la funzione di Presidente del Collegio, deve predisporre il calendario ed il programma delle riunioni che deve far pervenire all'Organizzatore, in tempo utile, affinché questi possa renderlo noto. Il programma ed il calendario devono essere approvati e/o modificati, nella riunione di insediamento del Collegio.
- c) Il Commissario Sportivo Delegato CSAI deve verificare se l'organico degli Ufficiali di Gara in servizio è conforme a quello previsto dal RPG approvato dalla CSAI o da eventuali circolari informative. In difetto, deve provvedere agli opportuni aggiustamenti.
- d) Il Commissario Sportivo Delegato CSAI, nella riunione di insediamento del Collegio, deve verificare la validità delle degli aventi diritto a partecipare alle riunioni del Collegio stesso.

8.4 Direttori di Gara

Sono Ufficiali di Gara abilitati a svolgere le funzioni loro attribuite dal Codice Sportivo Internazionale e dal RNS.

I Direttori di Gara auto sono abilitati per specialità:

- a) velocità in circuito
- b) velocità in salita
- c) rally.

I Direttori di Gara di cui alle precedenti specialità possono dirigere anche le competizioni dei settori Slalom, Off Road (Formula Challenge, Velocità su Ghiaccio, Velocità su Terra), Regolarità, Fuoristrada, Accelerazione, Drifting.

I Direttori di Gara possono dirigere tutte le competizioni nazionali ed internazionali non titolate FIA; per le gare valide per una titolazione (campionato, trofeo, coppa) FIA è necessaria una specifica abilitazione come precisato nel successivo articolo 9.2.

Possono candidarsi a sostenere l'esame di Direttore di Gara tutti gli Ufficiali di Gara, compresi quelli karting, aventi - di norma - almeno tre anni di attività effettiva.

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria del GUG, tramite il Fiduciario Zonale, la domanda di ammissione corredata di curriculum sportivo. Il CD, valutato il curriculum, deciderà inappellabilmente circa l'ammissione agli esami.

Per l'ammissione all'esame è richiesta la partecipazione come allievo ad almeno quattro gare, dirette da persone diverse, per ciascuna specialità richiesta nei dodici mesi precedenti l'esame stesso. Tale partecipazione dovrà essere autorizzata dal GUG; pertanto sarà cura del candidato comunicare preventivamente e con almeno trenta giorni di anticipo, al GUG le gare a cui intende partecipare come allievo.

La partecipazione dovrà essere certificata dal Direttore della gara prescelta con apposita dichiarazione. Per ogni competizione il Direttore di Gara può accettare e seguire un solo allievo.

A completamento della documentazione richiesta per l'ammissione all'esame, il candidato dovrà presentare una dichiarazione di uno o più Organizzatori che si impegnano a far dirigere allo stesso almeno due gare per ciascuna specialità richiesta entro dodici mesi dalla data della nomina.

8.4.1 Il programma d'esame è così articolato

- fase uno: test attitudinale, domande scritte e/o a quiz sul R.S.N. e sull'ordinamento generale dello sport automobilistico
- fase due: domande scritte e/o a quiz sulla specialità scelta, casistica con relativa stesura di documentazione e colloquio finale.

I candidati, che avendo superato l'esame fossero dichiarati idonei, sono proposti al Presidente della CSAI per la nomina.

Spetta al neo Direttore di Gara confermare preventivamente al GUG le competizioni che dirigerà, come precedentemente precisato.

Il GUG si riserva di controllare tramite un componente del CD o un altro Ufficiale di Gara all'uopo designato, il comportamento del neo Direttore di Gara durante la direzione delle due gare di cui al comma precedente.

In caso di giudizio negativo o di mancata direzione delle due gare nei termini previsti, la qualifica sarà automaticamente revocata.

Per l'abilitazione nella specialità velocità in circuito, il GUG può stabilire un programma d'esame specifico.

Ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo per la composizione e rinnovo del Consiglio Direttivo del GUG, i Direttori di Gara vengono assimilati agli Ufficiali di Gara regionali.

8.4.2 Abilitazione a dirigere gare titolate FIA

La richiesta per ottenere l'abilitazione a dirigere gare titolate FIA deve essere presentata al GUG dai Direttori di Gara in possesso dei seguenti requisiti, unitamente alla relativa documentazione comprovante gli stessi:

- a. aver diretto negli ultimi tre anni almeno dodici gare della specialità per cui sono abilitati (circuito, salita, rally, karting);
- b. aver partecipato ad almeno quattro gare come Direttore di Gara Aggiunto (o allievo per le gare in circuito) in competizioni titolate FIA;
- c. non essere incorso nel periodo di cui sopra in alcun provvedimento disciplinare o di censura.

8.4.2.1 Il GUG, valutata la congruità della richiesta, potrà ammettere gli interessati all'esame di lingua straniera (francese o inglese), il cui superamento è condizione per la concessione dell'abilitazione da parte del Presidente della CSAI, su segnalazione del GUG.

8.4.2.2 I Direttori di Gara abilitati a dirigere le gare FIA devono partecipare al Seminario annuale di aggiornamento organizzato dal GUG. La mancata partecipazione, non giustificata da comprovati motivi di forza maggiore, comporta la perdita dell'abilitazione.

Ai soli fini dell'elettorato attivo e passivo per la composizione e rinnovo del Consiglio Direttivo del GUG, i Direttori di Gara con l'abilitazione a dirigere le gare titolate FIA, vengono assimilati agli Ufficiali di Gara nazionali.

8.4.3 Norme comuni

8.4.3.1 La qualifica di Direttore di Gara può essere revocata qualora non si eserciti la funzione almeno due volte all'anno per due anni consecutivi.

Si riconosce come attività svolta ai fini del mantenimento della qualifica, anche la partecipazione ad una gara in qualità di Direttore di Gara aggiunto.

8.4.3.2 Il Direttore di Gara aggiunto deve essere designato nella specialità per cui è abilitato e svolge funzioni di supporto al Direttore di Gara titolare. Nelle gare titolate FIA l'aggiunto può essere designato anche tra i Direttori di Gara senza abilitazione per tali gare.

8.4.3.3 Al termine di ogni stagione ed entro il 31 dicembre i Direttori di Gara devono inviare alla Segreteria del GUG l'elenco delle competizioni che hanno diretto. Il mancato inoltro di tale elenco è considerato come ammissione di mancata attività.

8.4.3.4 Gli unici Direttori di Gara sono quelli inseriti, con le varie specializzazioni, negli elenchi pubblicati annualmente dalla CSAI.

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della Costituzione italiana e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è costituita l'associazione sportiva dilettantistica Ufficiali di Gara licenziati C.S.A.I. dell'AC di _____, denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica _____".

L'Associazione ha sede in _____ alla via _____ n. _____; essa potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e nei limiti consentiti dalla NS4.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Articolo 2

Oggetto e scopi

L'Associazione è un istituzione basata sui principi del mutuo soccorso, ha carattere autonomo, libero, apolitico, aconfessionale e non ha fini di lucro, sindacali o di rappresentanza in altri Organismi; nello svolgimento della propria attività essa si uniforma a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

L'Associazione si propone quale scopo principale la collaborazione con l'Automobile Club provinciale di competenza in funzione dell'aggregazione degli Ufficiali di Gara, della facilitazione delle convocazioni per i servizi richiesti in occasione di gare e manifestazioni in generale nonché dell'organizzazione delle trasferte.

Per attuare le proprie finalità istituzionali l'Associazione potrà organizzare stage, manifestazioni ed altre iniziative specifiche quali, ad esempio:

- a) indire corsi di preparazione e di aggiornamento per i propri associati;*
- b) promuovere lo scambio con altre associazioni analoghe, organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;*
- c) pubblicare, previo benestare del G.U.G., riviste, videotape e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo;*
- d) aprire un sito Internet.*

L'Associazione è affiliata alla C.S.A.I., il cui Regolamento, RNS ed NS, con particolare riferimento alla NS4, si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati; si impegna a rispettare e a far rispettare, inoltre, il Codice Sportivo Internazionale ed i suoi allegati e le norme e la disciplina previste dal C.O.N.I..

L'Associazione comunicherà tempestivamente all'Automobile Club di appartenenza i servizi che intende svolgere. In conseguenza di ciò, in caso di concomitanza di gare organizzate o in svolgimento nella provincia, queste devono avere la priorità su eventuali altre gare organizzate altrove.

Articolo 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività dalle quote associative degli associati, stabilite nella misura massima di Euro 25 annue nonché da raccolte pubbliche di fondi e da erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati.

La quota associativa è dovuta per intero a prescindere dal momento dell'iscrizione e non è dovuto il rimborso parziale in caso di dimissioni nel corso dell'anno.

Potrà essere incamerata dall'Associazione una percentuale degli introiti derivanti dai rimborsi pagati dagli organizzatori delle gare nelle quali prestano servizio gli associati.

Al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà svolgere, occasionalmente, anche altre attività connesse agli scopi istituzionali quali, in via esemplificativa, esposizioni, mostre aperte al pubblico ed aventi per tema lo sport automobilistico.

Eventuali avanzi di gestione, riserve o capitale non potranno mai essere distribuiti, anche in modo indiretto, agli associati.

Articolo 4

Associati

4.1 - Requisiti

Possono entrare a far parte dell'Associazione, quali soci ordinari, tutti gli Ufficiali di Gara provinciali titolari di licenza CSAI, comunque in regola con le norme di appartenenza all'Associazione stessa, che ne facciano istanza.

In sede di richiesta di ammissione essi dovranno dichiarare di:

- voler partecipare alla vita associativa;*
- accettare, senza riserve, lo statuto dell'Associazione e le norme regolamentari interne che ne regolano l'attività;*
- rispettare il Codice Sportivo internazionale ed i suoi allegati emanati dalla FIA;*
- rispettare l'RNS e le sue Norme Supplementari, nonché il Regolamento della CSAI;*
- accettare e rispettare le norme e le direttive del CONI.*

L'appartenenza all'Associazione è condizionata dal rinnovo della licenza CSAI di Ufficiale di Gara per l'anno in corso.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

4.2 – Soci simpatizzanti

Possano essere ammessi, in qualità di soci simpatizzanti, senza diritto di voto, gli Ufficiali di Gara aventi qualifiche diverse da quelle previste dagli Albi Provinciali; nell'ambito dell'Associazione, la cui adesione è volontaria, essi non potranno assumere cariche e/o incarichi di alcun genere.

4.3 – Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato viene meno per i seguenti motivi:

- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per decadenza, in quanto non in possesso di rinnovo della licenza CSAI;
- per radiazione, nel caso si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - b) inadempienza alle prescrizioni del Regolamento interno;
 - c) inadempienza alle norme della FIA, della CSAI e del CONI come descritte nell'articolo 4.1;
 - d) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
 - e) motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio mediante lettera raccomandata; contro tale decisione è ammesso ricorso all'Assemblea la cui decisione è inappellabile.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

Tutti i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

A tale scopo ogni associato ha diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea ed a votare per l'approvazione dello Statuto e dei regolamenti interni nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- b) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Per contro egli ha il dovere di:

- d) osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- e) osservare le norme stabilite dalla FIA, dalla CSAI e dal CONI;
- f) pagare le quote associative;
- g) partecipare alle attività preventivamente concordate;
- h) mantenere un comportamento conforme con le finalità dell'Associazione.

Le infrazioni commesse dai propri associati relativamente al mancato rispetto di quanto previsto al punto e) verranno comunicate dall'Associazione agli organismi di giustizia sportiva della CSAI.

Articolo 6

Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli aderenti che abbiano rinnovato la licenza di Ufficiale di Gara per l'anno in corso e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente; il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario incaricato di redigere il verbale e di controfirmarlo insieme al Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della convocazione e della costituzione, nonché il diritto dei presenti di intervento alla stessa.

La convocazione dell'Assemblea è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno per approvare la relazione di attività e il rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo e per deliberare sulle materie deferite alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Inoltre, in seduta ordinaria, l'Assemblea si riunisce per il rinnovo, con votazione a scrutinio segreto, del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogniquivolta sia necessario per la vita dell'associazione

stessa a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo e di almeno tre membri dello stesso oppure dal Presidente del Consiglio Direttivo su richiesta motivata di almeno un terzo degli associati.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, recante la data, l'ora e la sede della prima riunione e dell'eventuale seconda riunione, viene comunicato per iscritto a ciascun interessato a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di chi ne fa le veci, almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno.

Tutte le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari ed in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri associati, tuttavia ciascun associato non può farsi portatore di più di una delega; non è ammesso il voto per corrispondenza.

All'Assemblea ordinaria annuale devono essere invitati, senza diritto di voto, il Fiduciario Zonale ed il Delegato CSAI Provinciale.

Articolo 8 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo costituisce l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea.

Dura in carica per il quadriennio olimpico di cui segue le scadenze; i suoi componenti possono essere rieletti. Ad essi è fatto divieto per il periodo del mandato, pena le decadenza dall'incarico, dal ricoprire cariche sociali in altre associazioni o società sportive e di promozione sportiva nell'ambito delle discipline automobilistiche.

Non possono far parte del CD coloro i quali hanno in corso provvedimenti disciplinari da parte della CSAI.

La carica di consigliere è gratuita fatto salvo per il rimborso delle spese sostenute fuori sede per l'espletamento di speciali mandati ricevuti dal Consiglio stesso.

Tutti i soci che siano almeno al loro secondo anno di associazione (nel senso di annualità e non necessariamente di periodo solare) sono eleggibili.

I consiglieri sono eletti dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto: risultano eletti coloro i quali abbiano ricevuto il maggior numero di voti. In caso di ex aequo per il quinto posto nel CD, prevale il socio avente maggiore anzianità nell'associazione o, in subordine, il maggior numero di presenze alle gare negli ultimi due anni di attività.

La decadenza dalla qualifica di socio comporta, automaticamente, anche quella di componente del CD; la decadenza può avvenire anche per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive del CD.

In caso di decadenza o di dimissioni dei singoli consiglieri si procede a nuove elezioni per la loro sostituzione secondo quanto previsto dal comma precedente ed il Consigliere neo eletto resterà in carica sino al termine naturale del mandato dell'intero Consiglio.

Nella prima riunione il componenti del CD eleggono a maggioranza semplice tra di loro il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Segretario è nominato dal Presidente scegliendolo tra i membri del CD

Indipendentemente dalle cariche sociali rivestite, i componenti del Direttivo, sempre nella prima riunione, provvedono a ripartire tra loro gli incarichi necessari a svolgere le attività di funzionamento dell'Associazione; tali attribuzioni sono rese pubbliche mediante affissione nella sede sociale entro un mese dall'assunzione degli incarichi.

Compito del Consiglio direttivo è:

- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- curare tutte le attività dell'associazione;
- organizzare manifestazioni all'interno dell'associazione stessa a beneficio della medesima e dei suoi soci simpatizzanti;
- formulare le proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissare annualmente l'ammontare della quota associativa nei limiti consentiti dall'articolo 3 del presente Statuto;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci e deliberare in merito alla perdita della qualifica degli associati.

Il CD si riunisce almeno una volta l'anno per redigere il rendiconto annuale economico-finanziario completato da una relazione illustrativa da presentare obbligatoriamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Il CD si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri; le riunioni si svolgono nella sede sociale o laddove ritenuto più utile in relazione all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, mediante lettera raccomandata o altro strumento idoneo quali e-mail o pubblicazione nel sito dell'Associazione, al domicilio di ciascun consigliere almeno otto giorni prima del giorno della riunione stessa. In caso di estrema urgenza la convocazione potrà essere effettuata mediante telegramma con preavviso di almeno 36 ore. In difetto di tale formalità il

CD delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del CD.

Per gravi e giustificativi motivi il Consiglio Direttivo del GUG può, a suo insindacabile giudizio, sciogliere di diritto il CD dell'Associazione e sostituirlo con un Commissario Straordinario; egli provvederà nel minor tempo possibile a convocare, nei modi previsti dall'articolo 7 del presente statuto, un'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo CD dell'Associazione.

Articolo 9

Il Presidente

Successivamente al rinnovo del Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Automobile Club di appartenenza deve esprimere il suo gradimento per l'Ufficiale di Gara eletto alla Presidenza dell'Associazione.

Qualora ciò non si verificasse, né per un altro eventuale componente del Direttivo proposto per la Presidenza in sua vece, il Consiglio Direttivo del GUG potrà provvedere insindacabilmente alla nomina d'ufficio del Presidente dell'Associazione, sempre effettuando la scelta tra i componenti eletti nel CD, anche contro il parere dell'Automobile Club competente.

In caso di assenza, impedimento temporaneo o di cessazione, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, il quale lo sostituisce in tutti gli atti di competenza del Presidente stesso.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca l'Assemblea dei soci e del CD; presenta all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo e la relazione annuale; può adottare provvedimenti urgenti necessari, informando tempestivamente i membri del CD; ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Inoltre egli relaziona annualmente al Fiduciario di Zona del GUG, al Delegato Sportivo Provinciale CSAI ed al Presidente dell'Automobile Club di appartenenza in merito all'attività sociale e sportiva svolta, sull'organico dell'Associazione e sui programmi ed obiettivi futuri.

Articolo 10

Il Segretario

Il Segretario cura il disbrigo della corrispondenza e degli atti di funzionamento materiale dell'Associazione; tiene aggiornato l'elenco dei soci; provvede alla tenuta dei libri contabili; redige tutti gli atti da sottoporre alla firma del Presidente; collabora con quest'ultimo e con il Vicepresidente nello svolgimento dei loro compiti.

Articolo 11

Rendiconto economico-finanziario

Gli esercizi sociali si aprono il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico-finanziario e la relazione illustrativa.

Dal rendiconto deve risultare, in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 12

Intrasmissibilità della quota associativa

La quota associativa è intrasmissibile a qualsiasi titolo.

Articolo 13

Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria, che in questo caso opera con esclusione delle deleghe previste dall'articolo 7, delibera:

- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore o dei liquidatori, eventualmente scelti anche fra i non soci;
- sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione.

La richiesta di Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 degli soci ordinari, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, saldate le pendenze e le passività economiche, anche secondo il principio del mutuo soccorso citato nell'articolo 2, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe ovvero di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Norme di rinvio

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private.